



TRIBUNALE DI PESCARA

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, Dott. _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° 2030 del R.G.A.C.C. dell'anno 2010 vertente

TRA

_____ elettivamente domiciliati in Pescara, _____, presso lo studio dell'avv. _____, dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente all'avv. _____, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

_____ in persona del Dirigente avv. _____ in forza di procura rilasciatagli dal Direttore Generale in data 15-1-2010, corrente in _____ ed elettivamente domiciliata in _____, Via _____, presso lo studio dell'avv. _____, dal

pagina 1 di 26



quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTA-ATTRICE IN RICONVENZIONALE

OGGETTO: rapporti bancari.

CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 27.6.2014 e foglio di precisazione delle conclusioni di parte attrice.

FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 15.4.2010 la convenuta, in qualità di fideiussori della stessa, convenivano in giudizio la convenuta e chiedevano, previa declaratoria di invalidità delle clausole negoziali relative a interessi uso piazza, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, antergazione e postergazione dei giorni valuta e interessi e remunerazioni superiori al tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996, applicate ai rapporti di conto corrente intrattenuti o ancora in essere con detta Banca (già), comportante la nullità e/o inefficacia delle prestate fideiussioni, condannarsi la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in forza delle predette clausole, quantificate in € 924.432,97 in forza di consulenza contabile di parte (delle spese della quale veniva anche chiesta la rifusione per € 25.600,00), salvo diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, e della somma di € 202.812,21, oltre rivalutazione, per illegittimo smobilizzo di titoli con lo scopo di ridimensionare l'inveritiera esposizione debitoria, nonché al risarcimento del danno da violazione della buona fede nelle trattative e *in executivis* e da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente.

Nel costituirsi in giudizio la convenuta eccepiva il difetto di legittimazione passiva quanto al rapporto intrattenuto con la convenuta, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme addebitate nei conti precedentemente al 15-4-2000, la decadenza dalle



contestazioni e comunque la legittimità delle pattuizioni intercorse tra le parti in forza delle quali erano state effettuate le operazioni contabili debitamente comunicate con gli estratti conto, la legittimità dell'operazione di smobilizzo titoli costituiti a garanzia specifica di operazione di acquisto di oro conclusa con la ..., a seguito dell'escussione della fideiussione da parte di quest'ultima, la non applicabilità della L. n. 108/1996 ratione temporis, l'insussistenza di effetti pregiudizievoli dei lamentati inadempimenti, anche in punto di risarcimento del danno da svalutazione monetaria, concludendo dunque per il rigetto di ogni domanda; inoltre spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dei saldi debitori dei conti correnti e il rimborso delle rate impagate e del residuo capitale a scadere di due finanziamenti concessi alla ..., per complessivi € 838.140,52.

Acquisita prova documentale ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 27.6.2014 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (giorni sessanta più venti).

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla L. ... perché, secondo la prospettazione difensiva, essa non sarebbe subentrata nel contratto di conto corrente n. 45277 originariamente stipulato dalla ... con la ...

L'eccezione – che ove accolta avrebbe in ogni caso un'incidenza soltanto parziale sull'oggetto del presente giudizio, il quale investe anche altri due contratti di conto corrente con le relative aperture di credito – non può trovare accoglimento in quanto la convenuta non ha fornito prova dei fatti posti alla base della eccezione stessa, come invece era suo preciso onere; in effetti la convenuta non si perita nemmeno di indicare con precisione quale sarebbe il soggetto passivamente legittimato; inoltre non ha essa dimostrato che dalle vicende soggettive che hanno visto succedersi dapprima l'originaria contraente ..., poi la ..., successivamente ... e infine essa ... (come ricostruito nella consulenza tecnica di parte attrice, di cui pure si dà conto nella comparsa di risposta), sia stato escluso proprio il conto corrente sopra indicato.



Non c'è invero in atti alcun documento attestante il susseguirsi di diversi istituti di credito nei rapporti per cui è causa.

Tanto basta per rigettare l'eccezione, poiché non adeguatamente supportata dalle complessive allegazioni della banca convenuta e anzi contraddetta dalle domande riconvenzionali dalla medesima avanzate.

Quanto all'eccezione di prescrizione pure proposta da parte convenuta, occorre far riferimento ai principi affermati dalla Suprema Corte nella nota pronuncia n. 24418 del 2010, in merito al decorso del termine decennale per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal cliente alla banca.

È difatti ormai principio acquisito che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.

Peraltro, la Cassazione ha chiarito anche che perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, il pagamento deve esistere ed essere ben individuabile come tale, ossia deve essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il *solvens*), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'*accipiens*); con la conseguenza che non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretenda essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.

Un atto di tal fatta è sicuramente individuabile al momento in cui, alla chiusura del conto, il correntista versa il saldo finale a suo debito richiesto dalla banca.

Al contrario, per quanto riguarda gli atti compiuti in pendenza del rapporto contrattuale, non è qualificabile come pagamento né la mera annotazione in conto di poste illegittimamente addebitate, né lo sono, per la particolare ipotesi in cui al contratto di conto corrente si accompagni, come nel caso di specie, un'apertura di credito in favore del cliente, i versamenti eseguiti da quest'ultimo che abbiano soltanto finalità ripristinatoria della provvista, posti in

essere affinché egli possa mantenere la disponibilità delle somme nei limiti dell'indebitamento accordatogli.

Viceversa, se il cliente esegue versamenti su un conto passivo cui non accede alcuna apertura di credito, oppure allo scopo di coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, tali versamenti, poiché qualificabili come veri e propri pagamenti nel senso sopra chiarito, sono idonei a determinare il decorso della prescrizione di cui trattasi anche se intervenuti in corso di rapporto, e quindi senza che tale decorso possa essere procrastinato alla chiusura del conto (Cass., Sez. Unite, 2.12.2010 n. 24418).

Il vaglio di fondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta necessita, pertanto, dell'individuazione di eventuali pagamenti con funzione solutoria intervenuti nel corso del rapporto contrattuale, dovendosi in mancanza far decorrere la prescrizione dalla chiusura del conto.

Sul punto, le stesse Sezioni Unite hanno precisato che è onere dell'istituto di credito che eccepisca la prescrizione indicare specificamente le rimesse solutorie effettuate dal cliente.

Nel caso di specie occorre innanzitutto rilevare che la convenuta non ha ottemperato in via ortodossa all'onere a suo carico, poiché si è limitata a indicare quali rimesse dovessero prendersi in considerazione nelle osservazioni critiche alla c.t.u. svolte a mezzo del proprio consulente di parte, e pertanto non ha posto il giudice nella condizione di poter rilevare, sin dal primo atto difensivo della parte, di quali pagamenti si controvertesse.

Ad ogni buon conto, in relazione a tale questione ritiene il giudice di condividere la ricostruzione operata dal c.t.u. nella relazione integrativa depositata in data 14.12.2012 secondo il metodo denominato "ipotesi 1" e consistente nell'individuazione delle eventuali rimesse solutorie sulla base del saldo disponibile ricalcolato al netto delle competenze indebitamente applicate dalla banca (cfr. pag. 5 relazione depositata in data 14.12.2012), così dovendo correttamente ricostruirsi, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta nella propria comparsa conclusionale, i rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti, emendandoli dal vizio ab origine costituito dall'applicazione di clausole, per quanto si dirà, nulle.

Orbene, applicando tale metodo il c.t.u. non ha rilevato pagamenti posti in essere dalla convenuta, con finalità diverse dalla mera ricostituzione della provvista, poiché i conti correnti



per cui è causa, come ricalcolati al netto degli addebiti illegittimamente apposti dalla banca, presentano saldi attivi o comunque negativi nei limiti dell'accreditamento.

L'eccezione di prescrizione, pertanto, deve essere respinta, in quanto nel corso del rapporto di conto corrente non sono stati eseguiti versamenti con finalità non meramente ripristinatorie della provvista.

Nel merito, la domanda va accolta nei limiti di seguito precisati.

Gli attori hanno agito, innanzitutto, al fine di veder rideterminato il saldo dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la convenuta, una volta epurato delle somme addebitate dalla banca per competenze non dovute, con quanto ne consegue in termini di ripetizione di indebito.

L'istituto di credito, per parte sua, ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento del saldo passivo a carico del cliente.

Trattandosi di accertare le contrapposte ragioni di dare e avere è stato disposto un approfondimento istruttorio tecnico-contabile, condotto dal c.t.u. dott. [redacted] sulla scorta della documentazione prodotta e nel contraddittorio tra le parti.

Gli esiti di tale accertamento, come sopra anticipato, appaiono pienamente condivisibili poiché il c.t.u. ha operato in modo esaustivo e con metodologia che appare logica e corretta; inoltre egli ha risposto pienamente ai quesiti formulati anche in forza delle osservazioni svolte dai consulenti di parte e dell'integrazione disposta in data 11.5.2012.

Pertanto, nella ricostruzione dei complessivi rapporti di credito e debito si ritengono in linea generale condivisibili le risultanze dell'elaborato peritale, con le precisazioni che saranno di volta in volta indicate laddove si ravvisi la necessità di discostarsene.

Gli attori hanno allegato la sussistenza di diversi contratti di conto corrente, con relative aperture di credito, originariamente stipulati con altre banche e nei quali, per effetto di modifiche societarie e acquisizioni, è infine subentrato l'istituto convenuto.

Or dunque, alla luce delle ricostruzioni operate dal c.t.u., si tratta del conto corrente n. 45277/1, che è stato movimentato dall'1.1.1987 al 31.12.2008 e sul quale sono state addebitate altresì le competenze maturate sui conti anticipi n. 75131 e n. 75288; del conto corrente n. 4232809/01/65, che è stato movimentato dall'1.1.1988 al 31.12.2009 e sul quale sono state addebitate le competenze maturate sui conti anticipi n. 4232809/02 e n. 6152572918/44; infine del conto corrente n. 1000/400 (in precedenza indicato come n. 27/7514), movimentato

dall'1.1.1989 al 31.12.2009 e sul quale sono state addebitate le competenze maturate sui conti anticipi n. 1962 e altri.

Inoltre, in relazione al c/c n. 45277/1 il c.t.u. ha rilevato che in data 30.12.2008 è stato registrato un accredito di € 2.282,13 con descrizione "azzeramento saldo per estinzione", mentre in pari data è stato contabilizzato un addebito di pari importo sul c/c n. 4232809/01/65 con causale "bonifico n. 7533407 a favore di [redacted]".

Si deve ritenere, quindi, che il c/c n. 45277/1 sia stato estinto mediante impiego della disponibilità del c/c n. 4232809/01/65.

Il dott. [redacted] incaricato di evidenziare le vicende negoziali di detti rapporti, ha rilevato, per quanto riguarda il c/c n. 45277/1, una lettera di affidamento riepilogativa delle condizioni contrattuali (tasso di fido, tasso di scoperto di conto, commissione di massimo scoperto e diritti di segreteria, approvazione specifica della capitalizzazione trimestrale degli interessi) sottoscritta in data 22.2.2001; per quanto riguarda il c/c n. 4232809/01/65, un contratto di apertura di credito sottoscritto in data 30.10.2008 con indicazione dei tassi debitori, della commissione di massimo scoperto e delle spese trimestrali; per quanto riguarda il c/c n. 277514, il contratto di apertura di credito sottoscritto in data 9.6.1987 con pattuizione del tasso debitore e le lettere di accettazione delle linee di credito per anticipi s.b.f. sottoscritte in data 22.5.2001 e in data 19.6.2006 con indicazione del tasso anticipi, delle commissioni di incasso e delle spese di istruttoria.

Così brevemente riepilogate le principali vicende dei conti correnti ripassati tra le parti, occorre innanzitutto verificare, in base alle doglianze di parte attrice, se sugli stessi siano state addebitati interessi ultralegali in forza di clausole c.d. "interessi uso piazza".

A tal proposito giova ricordare che soltanto la legge sulla trasparenza bancaria 17.2.1992, n. 154 ha reso obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari (art. 3) e ha statuito espressamente (art. 4) che "le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte", norma trasfusa poi nel più ampio testo dell'art. 117 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Pertanto, a partire dal 9.7.1992, data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima, la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge, là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la



determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso (cfr. Cass., Sez. I, 28.3.2002, n. 4490).

Per quanto riguarda, invece, i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, l'irretroattività di quest'ultima non determina tuttavia l'ammissibilità di clausole relative agli interessi del tutto generiche o che facciano rinvio agli usi praticati su piazza, poiché, come chiarito dalla pronuncia da ultimo citata, in questi casi, pur non essendo applicabile *ratione temporis* la legge sulla trasparenza bancaria, vale il disposto generale di cui agli artt. 1346 e 1284, comma 3 c.c., con la conseguenza che le clausole che regolano l'applicazione di interessi passivi per la clientela in misura superiore a quella legale devono in ogni caso essere caratterizzate dalla sufficiente univocità.

Pertanto, se non è necessario che "i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, alla stregua del disposto dell'art. 117 del T.U., la validità della pattuizione contenente la determinazione degli interessi è nondimeno subordinata al rispetto del requisito della forma scritta e alla fissazione di un saggio di interesse determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati; qualora la clausola sia nulla, i tassi debitori applicabili, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 154/1992, non possono superare la misura legale.

Ne deriva che nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287: cfr. Cass. Sez. I, sentenza n. 4094 del 25-02-2005; Cass. n. 4490 del 2002; Cass. n.

13823 del 2002; Cass. n. 10129 del 2001; riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1284, 1339, 1419; art. 4 L. 17-02-1992, n. 154, art. 117 D.Lgs. 1-9-1993, n. 385).

Deve pertanto applicarsi, ex artt. 1346 e 1284 c.c., il tasso di interesse legale in caso di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse, ai rapporti in corso prima della operatività della disciplina dettata al riguardo dalla legge n. 154/1992; e tanto sia per quanto riguarda gli interessi passivi, sia per quanto concerne gli interessi creditori, se non risulta che le parti ne abbiano pattuito la misura.

Soltanto ai rapporti successivi all'entrata in vigore della citata legge sulla trasparenza bancaria si applicano, in forza del meccanismo di etero-integrazione previsto dall'art. 5 L. 154/92 e trasfuso nell'art. 117 D.Lgs. 385/93, "il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive", da riferirsi all'istituto di credito, considerato il carattere di favore della norma nei confronti del cliente.

Ed è opportuno ricordare come, in tutti i suesposti casi di nullità del tasso di interesse, la conoscenza successiva del saggio applicato (nella specie, attraverso l'invio degli estratti conto) non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 cod. civ. esige "a priori", al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti, ma da una soltanto di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. Cass. sez. III, sentenza n. 14684 del 2-10-2003; Cass. 1° febbraio 2002, n. 1287).

Nel caso di specie, si è accertato che i tre rapporti di conto corrente erano già in corso alla data del 9.7.1992 e che per lungo tempo essi non sono stati regolati da pattuizioni scritte del tasso di interesse.

In particolare, quanto al c/c n. 45277/1, esso è stato operativo fin dall'1.1.1987, ma la pattuizione degli interessi è intervenuta soltanto in data 22.2.2001; conseguentemente il c.t.u. ha provveduto a rideterminare gli interessi dovuti dal cliente applicando, fino a tale data, il



tasso legale *pro tempore*, in ossequio a quanto sancito dalla giurisprudenza sopra citata (cfr. pag. 7 relazione c.t.u. depositata in data 21.3.2012).

Analoghe considerazioni valgono per il c/c n. 4232809/01/65, operativo fin dall'1.1.1988, ma con pattuizione scritta degli interessi intervenuta soltanto in data 30.10.2008: anche in questo caso il c.t.u. ha correttamente applicato fino a tale data gli interessi al tasso legale *pro tempore* (cfr. pag. 11 relazione depositata in data 21.3.2012).

Quanto al c/c n. 1000/400 (già n. 27/7514), invece, operativo sin dall'1.1.1989, il contratto di apertura di credito del 9.6.1987 ha previsto espressamente la misura degli interessi, pattuiti al tasso del "15 % + 1/8 % nei limiti del fido".

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli attori, tale indicazione non si può ritenere indeterminata in considerazione del rinvio, operato dall'art. 57 delle condizioni contrattuali applicabili, alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", poiché la clausola quantifica espressamente, seppur con formula composita, il saggio di interessi applicabile.

Ne consegue che in relazione a questo conto corrente non si ravvisa quell'indeterminatezza della misura degli interessi stigmatizzata dallo stesso art. 1284 c.c., restando invece valida la pattuizione intercorsa tra le parti.

Correttamente, quindi, il c.t.u. ha in questo caso applicato, per tutta la durata del rapporto, il tasso convenuto, ma anche quelli successivamente modificati in senso favorevole per il cliente (cfr. pag. 14 relazione depositata in data 21.3.2012).

Nei limiti sopra esposti, pertanto, il saldo va epurato degli interessi addebitati in via del tutto indeterminata o con rinvio agli usi piazza, con conseguente rideterminazione degli stessi, per quanto concerne i conti correnti n. 45277/1 e n. 4232809/01/65, al saggio legale.

Gli attori lamentano altresì che l'istituto convenuto abbia operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in spregio al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.

Secondo l'orientamento consolidatosi anche in forza di interventi delle Sezioni Unite (sentenza n. 21095 del 4.11.2004; numerose conformi, da ultimo Cass. I, 25.11.2010, n. 23974; Cass. III, 22.3.2011, n. 6518), è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità *ex tunc*, ex artt. 1283, 1284, 1419

c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999.

L'art. 1283 c.c., espressamente dettato dal legislatore per disciplinare il fenomeno dell'anatocismo, è infatti norma imperativa e di natura eccezionale che ammette la capitalizzazione degli interessi soltanto a determinate condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (purché questa sia in modo specifico rivolta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, non essendo a ciò sufficiente la domanda dei soli interessi principali: cfr. Cass. nn. 5271/2002, 15838 e 7407/2001, 8377/2000) o per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari.

Ne consegue la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, ancorché adottate dalle norme bancarie uniformi, per la mancanza di un uso normativo idoneo a derogare alla previsione codicistica.

Il *revirement* giurisprudenziale registratosi a partire dal 1999 ha condotto alla modifica dell'art. 120 D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (T.U.B.) ad opera dell'art. 25 D.Lgs. 4.8.1999, n. 342, che, regolando *pro futuro* l'anatocismo bancario, al comma 2 statuisce che "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

La relativa delibera attuativa emessa dal CICR in data 9.2.2000 (con efficacia dal 22.4.2000), ha stabilito, all'art. 2, che "Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"; ha statuito, all'art. 7, che "le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore" della delibera dovessero essere



adeguate" alle disposizioni in parola entro il 30 giugno; che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche entro la stessa data avrebbero potuto provvedere all'adeguamento in via generale mediante pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dovendo poi fornire di tali nuove condizioni opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque, entro il 31.12.2000; nel caso in cui invece le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse avrebbero dovuto essere approvate dalla clientela.

Il comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 342/1999 citato prevedeva inoltre che "le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente"; tuttavia, come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2000, n. 425 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma.

Ancora oggi, pertanto, la clausola anatocistica, pattuita in un contratto di conto corrente bancario anteriormente all'entrata in vigore della suddetta delibera CICR, con cui sia stata convenuta una capitalizzazione degli interessi passivi a condizioni diverse da quelle di cui all'art. 1283 c.c., va dichiarata nulla per contrasto con tale norma, da ritenersi imperativa e non derogabile dalla volontà delle parti.

Il contratto va quindi considerato privo di qualsivoglia previsione in ordine alla capitalizzazione degli interessi, senza che possa farsi luogo ad una sostituzione automatica della clausola nulla, con meccanismi di capitalizzazione *ex lege* degli interessi ad una diversa periodicità, ancorchè ultrasemestrale; infatti, da un lato l'anatocismo è consentito dal sistema, con norma eccezionale e protettiva del debitore pecuniario, soltanto in presenza delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c., e, dall'altro, il debito di interessi non si configura, per la sua peculiare natura genetica e funzionale, come una qualsiasi obbligazione pecuniaria (cfr. Cass., Sez. Un., 17 luglio 2001, n. 9653), dalla cui scadenza possa derivare il diritto del



creditore agli ulteriori interessi di mora ovvero al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c..

Quindi, in definitiva, in mancanza di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, nemmeno annuale, può essere riconosciuta alla banca.

Ove invece nel contratto, successivamente alla data di entrata in vigore della richiamata delibera CICR, le parti espressamente addivengano alla pattuizione della capitalizzazione attiva e passiva degli interessi rispettando il precetto normativo imperativo di garanzia della pari periodicità dell'anatocismo, deve senz'altro ritenersi consentita la deroga al principio generale di cui all'art. 1283 c.c.

Nel caso di specie, per quanto riguarda il c/c n. 45277/1, l'approvazione espressa e specifica, da parte del cliente, della capitalizzazione periodica degli interessi si è avuta soltanto in data 22.2.2001, ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000, con la conseguenza che, per il periodo antecedente al 22.2.2001, nessuna capitalizzazione deve essere operata, potendosi invece dare applicazione all'accordo delle parti per il periodo successivo.

Con riferimento ai c/c n. 4232809/01/65 e n. 1000/400 (già n. 27/7514), invece, non è mai intervenuta alcuna pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi, con la conseguenza che per tali conti non va effettuata alcuna capitalizzazione per tutta la durata del rapporto.

Gli attori lamentano altresì l'addebito di somme a titolo di commissioni di massimo scoperto non dovute e l'indebita antergazione e postergazione dei giorni valuta.

Quanto al primo profilo, giova ricordare che la Suprema Corte ha ritenuto che la commissione di massimo scoperto ha la funzione di "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma" e, quindi, ne ha definitivamente avallato la validità sotto il profilo causale (Cass. n. 870/2006, in motivazione).

Successivamente la materia è stata investita da due interventi legislativi, che hanno ribadito la validità delle commissioni di massimo scoperto, segnatamente con D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. in L. 28.1.2009 n. 2 e con D.L. 1.7.2009 n. 78, conv. in L. 3.8.2009 n. 102.



Anche alla luce di tali recenti interventi normativi, la commissione di massimo scoperto è generalmente considerata una remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare massimo dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente.

Va quindi ritenuta la validità delle commissioni di massimo scoperto sia qualora siano conteggiate sull'intera somma messa a disposizione da parte della banca, sia qualora siano calcolate sull'ammontare massimo dello scoperto concretamente utilizzato.

Altro problema, che nello specifico viene in rilievo, è però quello delle modalità di pattuizione di tale forma di remunerazione, in termini di determinatezza o determinabilità.

Anche in questo caso, difatti, viene in rilievo il disposto dell'art. 1346 c.c., con la conseguenza che, in mancanza di criteri univoci per la determinazione dell'importo, la pattuizione della commissione deve essere considerata nulla, con conseguente diritto del correntista alla ripetizione di quanto versato.

Nel caso di specie il c.t.u. ha rilevato che per il c/c n. 45277/1 la commissione di massimo scoperto è stata pattuita soltanto con la scrittura del 22.2.2001; per il c/c n. 4232809/01/65 il relativo accordo si è perfezionato in data 30.10.2008, mentre per il c/c n. 1000/400 (già 27/7514) le parti non hanno mai regolato contrattualmente la remunerazione di cui trattasi.

Ne deriva che in relazione a tale ultimo conto la commissione di massimo scoperto non è dovuta, mentre in relazione ai primi due è dovuta soltanto per il periodo successivo, rispettivamente, agli accordi del 22.2.2001 e del 30.10.2008.

Non osta a tale conclusione la circostanza, evidenziata dalla difesa della convenuta, che la Gold Mancini non abbia impugnato tempestivamente gli estratti conto da cui risultavano le commissioni indebitamente applicate, poiché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1 c.c. preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di

sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Cass., I, 18.5.2006 n. 11749; Cass., I, 26.5.2011 n. 11626).

Quanto alla variazione unilaterale dei giorni valuta, la materia è stata, in parte, disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. n. 385/1993, in base al quale gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

In generale, deve quindi ritenersi che la mancata regolamentazione pattizia del calcolo delle valute comporta che nel rapporto dare-avere operante tra le parti si debba tenere conto solo della valuta effettiva (che fa riferimento alla data del giorno in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate) e non di quella fittizia (che risulta dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero di giorni alla valuta effettiva).

L'applicazione di interessi per valute, fittiziamente appostate, deve pertanto ritenersi indebita se operata in difetto di specifica pattuizione scritta al riguardo e, in ogni caso, in violazione del disposto dell'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993.

I rapporti di conto corrente per cui è causa devono pertanto essere ricostruiti escludendo le valute fittizie applicate dalla banca, non ravvisandosi alcuna espressa pattuizione in tal senso.

Una volta esclusa la spettanza delle somme addebitate dalla convenuta, per quanto sinora detto, il saldo dei conti correnti per cui è causa va correlativamente rettificato, e a tanto ha puntualmente provveduto il c.t.u., eliminando tutte le competenze trimestrali (anche con riferimento ai conti anticipi, le cui competenze sono state girocontate sui conti ordinari), applicando il tasso legale in mancanza di specifica pattuizione, quello modificato in senso favorevole per il cliente rispetto a quello convenuto, escludendo la capitalizzazione trimestrale prima e in mancanza di apposita convenzione, escludendo le commissioni di massimo scoperto ove non previste e ricalcolando le valute.

All'esito, ha rideterminato il saldo dell'intero periodo di durata dei rapporti in:



- € 318.155,46 a credito della Gold Mancini per il c/c n. 4527711;
 - € 97.947,07 a credito della Gold Mancini per il c/c n. 4232809/01/65;
 - € 155.744,14 a credito della Gold Mancini per il c/c n. 1000/400 (già n. 277514);
- e così complessivamente 571.846,67 a credito della _____.

In risposta all'ultimo quesito proposto, poi, il c.t.u. ha provveduto a calcolare il tasso effettivo globale (T.E.G.) applicato dalla banca e a compararlo con il tasso soglia di cui all'art. 2 della L. n. 108/1996, per verificare eventuali superamenti del limite di usurarietà degli interessi.

È noto infatti che, secondo quanto disposto dalla L. n. 108/1996 per la determinazione del carattere usurario degli interessi, e per la conseguente esclusione di qualsiasi interesse, ai sensi dell'art. 1815 c.c., devono essere qualificati come usurari, con conseguente epurazione dal conto, i tassi superiori al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U. relativamente alla specifica categoria di operazioni, aumentato della metà, pertanto previo confronto del tasso applicato, determinato tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, ed il tasso medio stabilito negli appositi decreti ministeriali pubblicati con cadenza trimestrale sulla Gazzetta Ufficiale, operandosi tale comparazione tra la specie di rapporto bancario per cui è causa e la pertinente categoria di operazione indicata negli anzidetti decreti ministeriali.

In ossequio a tale criterio, quindi, il c.t.u. ha effettuato il calcolo del T.E.G. sulla base di una formula (TEG 2 alle pagg. 9, 13 e 16 della relazione depositata in data 21.3.2012), in cui nella voce "interessi" ha inserito tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo percepite dalla banca, ad eccezione di imposte e tasse; in alternativa, ha altresì operato un calcolo sulla scorta della formula di cui alle istruzioni fornite all'uopo dalla Banca d'Italia (TEG 1).

Senonché, fermo restando che la prima formula, in coerenza con il quesito, risulta la più corretta perché effettivamente onnicomprensiva di ogni costo che il cliente abbia dovuto sostenere per remunerare il credito, in concreto la verifica svolta non può condurre ad un giudizio di usurarietà ai sensi della normativa sopra richiamata.

Le indagini peritali hanno difatti evidenziato un superamento del tasso soglia usurario soltanto per alcuni trimestri in ogni rapporto di conto corrente, e comunque sempre in epoca successiva alla pattuizione degli interessi.

Segnatamente, per il c/c n. 45277/1 (pattuzione della misura degli interessi del 22.2.2001) il tasso soglia è superato per tutto l'anno 2008 (cfr. tabella D allegata alla relazione depositata in data 21.3.2012); per il c/c n. 4232809/01/65 (pattuzione del 30.10.2008) lo "sforamento" si verifica nel secondo trimestre del 2009 (cfr. tabella G); per il c/c n. 1000/400 (pattuzione del 9.6.1987) si rileva il superamento del tasso soglia per il secondo trimestre del 1998 e per diversi trimestri dal 2003 al 2009 (cfr. tabella M).

Tali rilievi sono irrimediabilmente vanificati dal disposto dell'art. 1 della L. n. 24/2001 di conversione del D.L. 394/2000, per la quale, ai fini dell'applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, per cui non assumono rilevanza superamenti dei tassi soglia intervenuti nel corso del rapporto per effetto delle modifiche intervenute nella rilevazione dei tassi medesimi.

È quindi ancora oggi del tutto irrilevante il fenomeno dell'usura c.d. sopravvenuta, in considerazione del dettato normativo di interpretazione autentica, che appare allo stato non superabile.

Il giudicante è ben consapevole che, sul punto, una recente pronuncia della Suprema Corte ha manifestato un diverso intendimento, volto al contrario ad attribuire rilievo a tutti i casi in cui il superamento del tasso soglia si verifica in corso di rapporto a fronte di una pattuizione degli interessi originariamente non usuraria (cfr. Cass., I, 11.1.2013 n. 603, secondo la quale in caso di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, va richiamato l'art. 1 della medesima legge, che ha previsto la fissazione di tassi soglia, successivamente determinati da decreti ministeriali, al di sopra dei quali gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. n. 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1319 c.c., circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia).



Tuttavia pare trattarsi di un'affermazione isolata e non sufficientemente meditata in considerazione dell'evidente contrasto della soluzione proposta rispetto al sistema sanzionatorio del fenomeno usurario previsto dal legislatore, poiché essa statuisce, anziché l'automatica conversione del mutuo a titolo oneroso in mutuo a titolo gratuito, di cui all'art. 1815, comma 2 c.c., la sostituzione del tasso usurario con il tasso soglia; inoltre non sembra che essa abbia fatto breccia nell'orientamento consolidato, posto che la giurisprudenza di merito, con impostazione in questa sede del tutto condivisa, continua a non attribuire alcun rilievo all'usura sopravvenuta (cfr. da ultimo Tribunale di Torino, sez. VI, 17.2.2014).

In conclusione, quindi, il saldo finale, come sopra rettificato, non può essere ulteriormente rivisto in considerazione del superamento del tasso soglia usurario nei periodi intermedi.

Ne consegue che, con riferimento ai conti correnti esaminati, la rideterminazione definitiva del saldo dei rapporti di dare-avere tra e la convenuta va individuata nella somma di € 571.846,67 a credito della i.

La domanda di ripetizione deve quindi essere accolta nella misura sopra indicata, sulla quale, trattandosi di debito di valuta, vanno computati gli interessi legali con decorrenza, ai sensi dell'art. 2033, ultima parte c.c., dalla data di notificazione dell'atto di citazione, non ravvisandosi la malafede della banca, presumendosi al contrario la buona fede ai sensi dell'art. 1147 c.c. ed essendo noto che soltanto dal 1999 si è avuto un mutamento di giurisprudenza negli orientamenti della Suprema Corte in tema di anatocismo bancario (cfr. inoltre Cass., III, 4.3.2005, n. 4745; conforme Cass., III, 28.1.2004, n. 1581, secondo la quale "in parziale deroga rispetto a quanto previsto sia dall'art. 1282 che dall'art. 1224 c.c., il debito dell'*accipiens*, pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, non produce interessi a partire dal momento del pagamento, a meno che l'*accipiens* non sia in mala fede, e non è sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, ma è necessario a questo scopo la proposizione di un'apposita domanda giudiziale").

L'attrice ha inoltre rivendicato di aver diritto al risarcimento del maggior danno subito per effetto del ritardato adempimento (art. 1224 c. 2 c.c.) in misura pari alla svalutazione monetaria.

Senonchè, quanto all'onere della prova ed alle modalità risarcitorie del maggior danno

da ritardato adempimento (la rivalutazione monetaria costituisce solo una di esse: cfr. Cass., Sez. Un. n. 10796 del 1994 citata), va segnalato che la giurisprudenza della Suprema Corte si è attestata sulla necessità che, non essendo la prova del maggior danno implicita nel fatto stesso della svalutazione monetaria, il creditore dimostri l'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, pur essendo utilizzabile ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi (cfr.: Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 1997, n. 9660).

Così è stato ritenuto che "nelle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, nè costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre gli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro, in particolare, e sempre nei limiti degli elementi forniti dal danneggiato, il suddetto principio può comportare, in favore del creditore esercente attività imprenditoriale, la considerazione del mancato impiego del denaro nel ciclo produttivo, ovvero della necessità di avvalersi del prestito bancario, e quindi il calcolo forfettario del danno in questione, rispettivamente, alla luce dei proventi medi dell'attività imprenditoriale o del costo del prestito bancario" (Cass. civ., Sez. V, 16 luglio 2003, n. 11120).

In senso meno rigoroso la Cass. civ. Sez. III, gennaio 2004, n. 58 ha riconosciuto che "in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, nel caso in cui il creditore - del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale - deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi. Peraltro, quando il creditore, non limitandosi a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto



notorio, fornisca gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente quantificabile nell'ambito della categoria economica d'appartenenza (nella specie, mediante la produzione di documentazione comprovante il ricorso al credito bancario con la misura degli interessi passivi sopportati), il giudice del merito deve di essi tenere conto nella determinazione dell'esatto ammontare (anche) di tale pregiudizio sofferto dal creditore (nel caso, dovendo valutare l'entità del pregiudizio economico derivante al creditore dal pagamento degli oneri passivi bancari che avrebbe evitato se avesse avuto la disponibilità della somma non composta dal debitore), e non può prescindere facendo direttamente luogo alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ.”.

Nella specifica materia della ripetizione d'indebito è stato in particolare sancito (Cass., Sez. Lav., 8 maggio 2004, n. 6420), che “la pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di contributi ad un istituto previdenziale inerisce ad una obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2036 cod. civ.) e che prescinde, come tale, dalla natura del rapporto intercorso tra il “solvens” e l’“accipiens”; pertanto, l'attore, che fa valere una obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre la restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e - ove risulti provato, anche solo per presunzione - il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., per l'attribuzione del quale la semplice qualità d'imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria”.

Più di recente è intervenuta però la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 19499 del 16 luglio 2008), fissando il principio per cui “nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma

superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite, il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale" (conformi: Cass., Sez. Lav., 24 febbraio 2009, n. 4402; Cass. V, 31 luglio 2009, n. 17813; Cass. III, 28 settembre 2009, n. 20753; Cass. II, 24 maggio 2010, n. 12609).

Nel caso di specie, non essendo stata fornita la prova puntuale del pregiudizio sofferto secondo l'insegnamento appena riportato, il risarcimento invocato non può essere conseguito attraverso l'automatico ricorso alla rivalutazione monetaria, ferma restando la risarcibilità con l'applicazione dell'eventuale superiore saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato, con scadenza non superiore a dodici mesi, rispetto al saggio degli interessi legali.

È stato altresì richiesto il ristoro delle spese della consulenza contabile redatta dalla dott.ssa [redatto], cui si è accennato in narrativa, documentate dal "preavviso n. fattura 26" in data 30-4-2010 per complessivi € 262.14,40, al lordo di I.V.A. e contributo previdenziale ed al netto di ritenuta d'acconto.

Al riguardo va ricordato che tutti gli oneri, giudiziali e stragiudiziali, che il creditore abbia dovuto sopportare per conseguire quanto illegittimamente rifiutatogli dal debitore, costituiscono una componente del danno da liquidare, purché risultino gli esborsi, ripetibili dunque i relativi importi come spese vive, necessari e giustificati, condizioni, queste, che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione.

Nel caso di specie la spesa relativa alla consulenza della dott.ssa [redatto] appare esorbitante nelle sue conclusioni rispetto a quanto accertato dal c.t.u., eccessiva nel compenso rivendicato rispetto al compenso liquidato allo stesso c.t.u. (€ 7.686,32 + € 1.581,65) e dunque, anche perché non ancora quietanzata, non può essere ricompresa tra gli



oneri stragiudiziali da ritenersi giustificati ai fini dell'integrale risarcimento delle conseguenze dannose dell'illecito.

Quanto alla domanda di declaratoria di nullità e/o inefficacia delle fideiussioni proposta da M. [redacted], occorre innanzitutto rilevare il difetto di legittimazione (attiva e, per quanto concerne la domanda riconvenzionale, passiva) di M. [redacted], in considerazione del fatto che, sulla scorta degli atti di causa, egli, titolare della ditta individuale [redacted] non risulta aver prestato alcuna garanzia per le linee di credito collegate ai conti correnti per cui è causa.

Difatti, le uniche fideiussioni che è dato rilevare sono state prestate da [redacted] e [redacted] in data 22.11.1985 ed in data 9.7.1993 (cfr. doc.ti nn. 5 e 6 fascicolo di parte convenuta), con la conseguenza che avrebbe potuto agire per farne dichiarare l'invalidità, oltre che [redacted].

Nel merito, poi, ai sensi dell'art. 1939 c.c., la fideiussione prestata da [redacted] nella misura in cui si estende alle somme dovute in virtù delle clausole relative a interessi, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta ritenute nulle, non ha effetto.

Ne deriva che, poiché in forza di tale nullità il saldo dei conti correnti azionati è stato rideterminato in attivo per la [redacted] il fideiussore non è tenuto a corrispondere alcunché a tale titolo.

Non è poi accoglibile la domanda di risarcimento del danno asseritamente patito dalla [redacted] per lo smobilizzo di titoli costituiti in garanzia per un valore di Euro [redacted].

L'attrice non ha invero fornito prova del fatto che la banca convenuta (o per essa gli istituti di credito che l'hanno preceduta nei rapporti di conto corrente) abbia illecitamente liquidato i titoli per soddisfare un'esposizione debitoria inesistente; al contrario, parte convenuta ha dimostrato, mediante adeguata produzione documentale, che l'escussione della garanzia si era resa necessaria poiché la Banca [redacted] era stata chiamata a sua volta a pagare, in qualità di fideiussore, il debito contratto dalla [redacted] nei confronti della Banca del [redacted].

Non si ravvisa, quindi, alcuna illegittima condotta della banca convenuta, la quale ha invece provveduto al mero realizzo delle garanzie validamente costituite dalle parti.

Nemmeno può essere accolta la domanda di risarcimento del danno da violazione, da parte della banca, del canone della buona fede nella formazione e nell'esecuzione del contratto: non si può infatti ritenere che le somme indebitamente poste a carico degli attori siano state addebitate in forza di un comportamento contrario a buona fede, in quanto l'istituto di credito ha agito, almeno fino al consolidamento della svolta giurisprudenziale in materia di anatocismo avutosi con la pronuncia delle Sezioni Unite del 2004, nella convinzione della liceità del proprio operato e comunque nel rispetto di una prassi da tempo consolidata nel settore bancario.

Ne deriva che, ferma la ripetizione delle somme in realtà non dovute, non residua spazio alcuno per il ristoro di ulteriori danni.

Analoghe considerazioni valgono per la domanda di condanna della convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nel comportamento processuale della banca i presupposti richiesti dalla norma.

Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta, essa, alla luce delle risultanze istruttorie, è infondata nella parte in cui la Banca dell'Adriatico chiede il pagamento dei saldi (asseritamente) passivi dei conti correnti per cui è causa: si è invero accertato che il saldo è attivo in favore del cliente, con la conseguenza che nulla è dovuto alla convenuta a tale titolo.

Per contro, quanto alla domanda riconvenzionale ad oggetto il rimborso di rate scadute e residuo capitale di due finanziamenti rispettivamente per € 83.665,03 ed € 127.695,99, gli attori non hanno mai contestato la debenza di tali importi, con la conseguenza che trova applicazione il principio di cui agli artt. 115, 167 e 183 c.p.c. come recentemente specificato dalla Suprema Corte nel senso che, in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifici le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali



allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse (cfr. Cass. civ, Sez I, 15 ottobre 2014 n. 21847, in motivazione).

Invero, nel caso di specie la convenuta ha indicato espressamente gli estremi dei finanziamenti di cui chiede il rimborso, nonché le rate impagate e gli importi dovuti, producendo altresì adeguata documentazione a sostegno della pretesa (contratto di finanziamento, indicato dalla banca con il n. 60255029, in data 25-5-2006 di originari € 160.000,00 da rimborsarsi in 60 rate mensili, sub 46 del fascicolo di parte convenuta; contratto di finanziamento, indicato dalla banca con il n. 60374886, in data 30-10-2008 di originari € 125.000,00 da rimborsarsi in 60 rate mensili, sub 44 del fascicolo di parte convenuta; lettere di revoca degli affidamenti ed intimazione di pagamento in data 10-6-2010 sub 52, 53 e 54 del fascicolo di parte convenuta), dovendo ritenersi con ciò essere stato assolto l'onere di specificare i fatti costitutivi della pretesa in modo dettagliato e analitico, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Invero, a fronte di tali allegazioni, gli attori si sono limitati a contestare il valore probatorio della documentazione prodotta, ma non hanno eccepito di non aver beneficiato delle erogazioni degli importi mutuati ovvero, e conseguentemente non hanno dimostrato, come invece era loro preciso onere in base alle regole generali di riparto dell'*onus probandi*, di aver pagato le rate dei finanziamenti di cui trattasi.

Ne deriva, quindi, il riconoscimento della spettanza delle somme richieste in via riconvenzionale dalla banca a titolo di rimborso dei finanziamenti n. 60255029 e n. 60374886, rispettivamente € 83.665,03 (di cui € 48.114,91 per 16 rate insolute, € 2.385,99 per interessi di mora dalle singole scadenze delle rate ed € 33.164,13 per debito capitale residuo) ed € 127.695,99 (di cui € 37.408,60 per 16 rate insolute, € 1.672,50 per interessi di mora dalle singole scadenze delle rate ed € 88.614,89 per debito capitale residuo) alla data del 10-6-2010, da aumentarsi degli ulteriori interessi di mora ai tassi convenzionali (per il finanziamento n. 60255029: tassi trimestrali aumentando del 50%, con arrotondamento del risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero del Tesoro ai sensi della L. 108/96 per le operazioni della pertinente categoria; per il finanziamento n. 60374886: tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 5,00 punti

percentuali) dall'11-6-2010 al saldo, al cui pagamento gli attori Gold Mancini e Bonelli Silvana quale fideiussore vanno condannati, non rilevandosi alcuna invalidità della fideiussione da quest'ultima prestata, che come visto risulta inefficace soltanto nella parte in cui fa riferimento alle pattuizioni dei contratti di conto corrente affette da nullità.

Le spese seguono la soccombenza, che si configura principalmente a carico della convenuta, salvi i presupposti di una compensazione parziale attesi i profili di ragione riconosciuti alla medesima secondo liquidazione come da dispositivo, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ed a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 10 marzo 2014, in G.U. del 2-4-2014 n. 77 (scaglione di valore da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00; fasi di studio, istruttoria e decisionale: valori medi dello scaglione fino a € 520.000,00 aumentati del 15 %).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dalla CONVENUTA di [redacted] a, attori, contro la Banca [redacted] in persona dei [redacted] convenuta – attrice in riconvenzionale, nonché sulla domanda riconvenzionale da questa avanzata nei confronti degli attori, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- condanna la convenuta a pagare alla [redacted] la somma di € 571.846,67, oltre interessi al tasso legale o, se superiore, al tasso medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi, dalla domanda al saldo;
- condanna la [redacted] e [redacted] al pagamento del saldo tra loro, a pagare alla convenuta:
 - la somma di € 83.665,03, oltre gli ulteriori interessi di mora convenzionali ai tassi trimestrali pari al tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero del Tesoro ai sensi della L. 108/96 per le operazioni della pertinente categoria, aumentato del 50 %, con arrotondamento del risultato allo 0,05 inferiore, dall'11-6-2010 al saldo;



- la somma di € 127.695,99, oltre gli ulteriori interessi di mora convenzionali al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 5,00 punti percentuali, dall'11-6-2010 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese del giudizio, compensate per la metà che liquida per l'intero in complessivi € 25.722,18, di cui € 1.127,13 per esborsi ed € 24.595,05 per compensi d'avvocato, oltre 15% rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.;
- pone in via definitiva a carico della convenuta per tre quarti ed a carico degli attori per un quarto le spese di c.t.u. già liquidate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Pescara, 12.12.2014

Il Giudice

Provvedimento redatto in collaborazione con il M.O.T. dott. ...